

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1496 del 18/05/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA C.T. SYSTEM S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FABBRICAZIONE MOBILI IN LEGNO", SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA GANDHI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1506 del 16/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA C.T. SYSTEM S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "FABBRICAZIONE MOBILI IN LEGNO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA GANDHI**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**PRESO ATTO** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla Ditta C.T. SYSTEM S.N.C., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota del 15.01.2016 prot. n. 1357 (prot. Arpae n. 819 del 03.02.2016) per l'attività di "fabbricazione mobili in legno" svolta nello stabilimento in oggetto;

**PRESO ATTO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 311 del 14.02.2006, la Ditta C.T. SYSTEM S.N.C. è stata autorizzata dalla Provincia di Piacenza - ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, nell'ambito del provvedimento conclusivo del 2/3/2006 prot. n. 5569 – ad effettuare le emissioni in atmosfera relative allo stabilimento di cui trattasi;
- l'istanza è stata formulata per acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/06. A tale proposito, la Ditta ha dichiarato che *"...Rispetto alla situazione autorizzata non sono state apportate modifiche agli impianti..."*;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del 04.03.2016, prot. Arpae n. 2151, con cui il Servizio Territoriale di Arpae nodo di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota del 08.03.2016 (prot. Arpae n. 2267 di pari data), con cui il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso il proprio parere di competenza;
- lettera PEC del 09.05.2016 (prot. Arpae n. 4688 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha confermato il proprio parere, precedentemente espresso il 3.03.2005, n. 2201/VI, facendo presente peraltro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

**DATO ATTO** che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Fiorenzuola d'Arda, interpellato in proposito con nota 11/2/2016 n. 1145, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO** inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **C.T. SYSTEM S.N.C.** (C.F. 01390830337) per l'attività di "fabbricazione mobili in legno" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Gandhi (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE E1 CABINA FORNO DI VERNICIATURA**

Portata massima	10000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	130	h/anno
Durata massima giornaliera	2	h/g
Altezza minima	12	m

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E2, il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gas metano e funzioni correttamente;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) l'attività di verniciatura deve essere svolta nelle apposite cabine, in prossimità del grigliato aspirante, così come l'attività di passivazione deve essere svolta nell'apposita cabina forno, munite di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti che si liberano e di idonei sistemi di filtrazione a secco del materiale particolato;
- e) devono essere impiegati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- f) devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti pronti all'uso, a base acquosa con un contenuto di cosolvente organico non superiore al **10%** in peso, nel caso di impiego di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al **15%** in peso;
- g) la ditta non dovrà superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti pari a 10 kg/gg, per un'emissione annua di COV pari a 120 kg/anno. Il consumo medio giornaliero va calcolato

sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto i);

- h) l'attività di verniciatura e appassimento dovrà essere svolta in prossimità della parete aspirante con captazione degli inquinanti, dotata di idoneo sistema di filtrazione del materiale particellare;
- i) i giorni di utilizzo dell'impianto ed i consumi mensili di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (comprensivi del lavaggio delle attrezzature) e dello sgrassante utilizzato, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- j) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;

3. **di fare salvo** che il gestore dello stabilimento dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**